



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 febbraio 2008 (22.02)
(OR. en)**

**6702/08
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0138 (CNS)**

**AGRIORG 15
AGRIFIN 8
WTO 29**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato speciale Agricoltura
n. doc. prec.:	16768/07 ADD 1
n. prop. Com:	11361/07 - COM(2007) 372 defin.
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

A. Dichiarazioni della Commissione

***Dichiarazione sull'applicazione del sostegno per la distillazione dei sottoprodotti
di cui all'articolo 13 ter***

La Commissione, nel prevedere le disposizioni di attuazione per quanto riguarda il sostegno per la distillazione dei sottoprodotti di cui all'articolo 13 ter, lascerà agli Stati membri margini di flessibilità per modulare i livelli di aiuto in funzione delle diverse categorie di vino, in modo da tenere conto delle differenze dei costi di raccolta dei sottoprodotti.

Dichiarazione sull'autorizzazione di pratiche enologiche di cui all'articolo 23, paragrafo 1

La Commissione conferma che le pratiche enologiche e le restrizioni da decidere secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 2, includono le norme vigenti stabilite nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la dolcificazione dei vini.

Dichiarazione su taluni vini Tokaj/Tokajske (articolo 23, paragrafo 1)

La Commissione si baserà su tutte le norme, restrizioni e condizioni esistenti per la produzione di Tokaji eszencia/Tokajská esencia, Tokaji fordítás/Tokajsky fordítás, Tokaji máslás/Tokajsky máslás, Tokaji/Tokajske aszú puttonyos completato dalle cifre 3-6 e Tokaji/Tokajske szamorodni fissate nel regolamento n. 1493/1999 del Consiglio quando stabilirà le norme di produzione e le pratiche enologiche specifiche per taluni vini.

Dichiarazione sull'approvazione delle nuove pratiche enologiche di cui all'articolo 24

Prima di autorizzare nuove pratiche enologiche la Commissione applicherà i criteri previsti all'articolo 24. Nel corso della procedura, per la preparazione delle discussioni del Comitato di regolamentazione sul vino, si avvarrà delle competenze tecniche di un apposito gruppo di lavoro composto di rappresentanti degli Stati membri.

***Dichiarazione sull'autorizzazione delle pratiche enologiche
di cui all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 26, lettere b) e c)***

La Commissione conferma che le pratiche enologiche specifiche e le restrizioni relative alla produzione di vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici di qualità, vini liquorosi e prodotti connessi da decidere secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 2 (Comitato di regolamentazione), includono arricchimento, acidificazione e disacidificazione di tali prodotti. Riconosce che l'aggiunta di sciroppo zuccherino e di sciroppo di dosaggio non è considerata né arricchimento né dolcificazione. Intende basarsi in particolare sulle norme contenute nell'allegato V, sezioni H, I e J e nell'allegato VI, sezione K del regolamento (CE) n.1493/1999 del Consiglio. Per taluni vini spumanti di qualità a denominazione d'origine protetta, la Commissione si baserà anche sulle norme di produzione e le restrizioni riportate nell'allegato VIII, sezione E, punto 6. Per quanto concerne l'articolo 26, lettera b) la Commissione reputa che le pratiche enologiche in questione includano anche condizioni di impiego e aggiunta di sciroppo zuccherino e di sciroppo di dosaggio.

Dichiarazione su taluni nomi usati tradizionalmente di cui all'articolo 27, paragrafo 2

L'articolo 27, paragrafo 2, stabilisce che "taluni nomi usati tradizionalmente" costituiscono una denominazione di origine. Tali nomi si riferiscono a o sono composti di nomi geografici integrati da altri termini indicanti, tra l'altro, varietà di viti, menzioni tradizionali o sono nomi direttamente collegati a un'origine geografica, purché siano stati usati tradizionalmente nel territorio dello Stato membro o del paese terzo interessato. Nell'applicare l'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione dichiara che intende considerare nomi usati tradizionalmente gli attuali vini di qualità prodotti in regioni determinate, protetti in conformità dell'articolo 54 e dell'allegato VI, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, quali "cava", "manzanilla", "muscadet", "blanquette", "vinho verde", "brunello di Montalcino", ecc.

Dichiarazione sull'articolo 28, paragrafo 2, lettera h)

La Commissione conferma che l'obbligo di imbottigliamento dei vini nella zona geografica delimitata di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), può costituire una condizione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2), lettera h).

Dichiarazione su talune denominazioni di origine protette di cui all'articolo 45, lettere b) e c)

La Commissione prende atto che i vini liquorosi di qualità esistenti "Jerez-Xeres-Sherry" e "Malaga" possono essere prodotti con mosto di uve originario della zona delimitata di "Montilla-Moriles". La Commissione prende inoltre atto che il vino spumante di qualità esistente "cava" è prodotto anche da un numero molto limitato di imprese stabilite fuori della zona geografica delimitata. La Commissione si baserà sulle deroghe vigenti di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la produzione di questi tre vini specifici in relazione all'articolo 45.

Dichiarazione sulle menzioni tradizionali di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 1

La Commissione rileva che le menzioni attualmente elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, quale modificato, possono consistere in menzioni tradizionali di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 1, incluse le seguenti, espressioni: "vin doux naturel", "vin naturellement doux", "vinho doce natural", "vinho generoso", "vino dolce naturale", "vino dolce natural", "vino generoso", "vino generoso de licor" e "οίνος γλυκός φυσικός" elencate nell'allegato VI sezione L del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

La Commissione dichiara che il titolo III, capi III bis e ter rispecchia la politica della qualità disciplinata a livello nazionale. Pertanto le menzioni di qualità nazionali possono essere protette come menzioni tradizionali ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 1.

Dichiarazione sulla forma delle bottiglie

L'articolo 117, paragrafo 3, stabilisce che il titolo V, capo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio continua ad applicarsi sino all'inizio dell'applicazione del capo corrispondente del presente regolamento. La Commissione conferma pertanto che la protezione di talune forme di bottiglia specifiche di cui all'articolo 47, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e all'allegato I del regolamento (CE) n. 753/2005 della Commissione, quale modificato, continua ad applicarsi sino alla data di applicazione delle nuove disposizioni sull'etichettatura e la presentazione.

Successivamente, se necessario, la Commissione conferma l'intenzione di proseguire tale protezione sulla base dell'articolo 53 lettera e), avendo cura di mantenere i diritti di proprietà industriale.

Dichiarazione sull'articolo 49, paragrafo 1, lettera d)

La Commissione dichiara che le modalità per l'indicazione della provenienza di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), saranno basate, segnatamente, sull'allegato VII, punto A, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Dichiarazione sull'articolo 53, lettera c)

La Commissione dichiara che le modalità che disciplinano la produzione e la commercializzazione di vini nella cui etichetta figurano l'annata e la varietà di viti per i vini non a denominazione di origine e indicazione geografica protette, che saranno basate sulle disposizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, copriranno il taglio dei vini originari di Stati membri diversi.

Dichiarazione sull'articolo 53, lettera d)

La Commissione dichiara che:

- l'uso del termine "Sekt" sarà disciplinato in conformità dell'articolo 53, lettera d), e dell'allegato IV, punto 5, tenendo altresì conto dell'allegato VIII, sezione D e sezione G, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio;
- l'uso del termine "crémant" per i vini a denominazione di origine protetta sarà disciplinato in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera h);
- l'uso dei termini "Winzersekt" e "Hauersekt" per, rispettivamente, i vini tedeschi e austriaci a denominazione di origine protetta sarà disciplinato in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera h);
- l'uso dei termini "fermentazione in bottiglia", "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale", "metodo tradizionale", "metodo classico" o metodi tradizionali classici sarà disciplinato secondo l'articolo 53, lettera d), tenendo conto dell'allegato VIII sezione E punti 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Dichiarazione sui titoli di importazione di cui all'articolo 62

La Commissione riconosce l'importanza dei titoli di importazione per la gestione dei mercati agricoli, soprattutto per quanto riguarda i prodotti del settore vitivinicolo la cui importazione è attualmente sottoposta alla presentazione di un titolo di importazione in conformità del pertinente regolamento di base del Consiglio. La Commissione intende pertanto valutare la necessità di prevedere requisiti relativi ai titoli di importazione tenuto conto della sensibilità dei mercati interessati e di prendere in considerazione la soppressione di tali requisiti solo qualora si possa ricorrere a meccanismi equivalenti. In questi casi la Commissione controllerà con attenzione gli effetti delle decisioni adottate ed informerà il comitato di gestione dei risultati delle sue valutazioni entro un termine ragionevole.

Dichiarazione sulle azioni di informazione di cui all'articolo 112

La Commissione dichiara che le azioni di informazione sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche devono essere conformi alle esigenze delle autorità competenti degli Stati membri come si riflette nelle disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2005 della Commissione.

***Dichiarazione su taluni vini liquorosi a denominazione di origine
di cui all'allegato IV, punto 3***

La Commissione si baserà su tutte le norme, restrizioni e condizioni esistenti per la produzione di vini liquorosi a denominazione di origine nella cui etichetta figura il nome tradizionale specifico "vino dolce natural", "vino generoso", "vino generoso de licor", "vin doux naturel", "vinho doce natural", "vinho generoso", "vino dolce naturale", "vino dolce natural" e "οίνος γλυκός φυσικός" fissate all'allegato VI, sezione L, punti 5, 6, 8, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio quando stabilirà le norme di produzione e le pratiche enologiche specifiche per tali vini liquorosi previste all'articolo 26, lettera c).

Dichiarazione sui vini spumanti aromatici di qualità di cui all'allegato IV, punto 5 bis

La Commissione si baserà su tutte le norme, restrizioni e condizioni esistenti per la produzione di vini spumanti aromatici di qualità per decidere tutte le norme specifiche supplementari di produzione che non sono menzionate in questa definizione. In particolare esse includono l'uso come componenti di una partita (cuvée) di vini ottenuti da uve della varietà di vite "Prosecco" raccolte in talune regioni d'Italia.

***Dichiarazione della Commissione riguardante il punto 3, lettera b) "Arricchimento", secondo
trattino del compromesso "pratiche enologiche", in merito alle deroghe per questioni climatiche***

La Commissione dichiara che si adopererà per rispondere nel modo più sollecito e rapido possibile alle richieste di aumentare dello 0,5 % la percentuale di arricchimento nelle zone A, B e C, a causa di questioni climatiche eccezionali.

B. Dichiarazioni degli Stati membri

Dichiarazione della Spagna sull'etichettature del vino

Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo comunitario di armonizzazione e semplificazione della normativa, di preservare le condizioni del mercato unico, evitare ostacoli alla libera circolazione delle merci e realizzare gli obiettivi di informazione del consumatore, si chiede alla Commissione di presentare una proposta di armonizzazione delle norme di etichettatura per il vino.

***Dichiarazione comune della Repubblica di Ungheria e
della Repubblica slovacca***

L'Ungheria e la Slovacchia convengono di continuare i dibattiti basati sul verbale trilaterale concordato firmato il 14 giugno 2004 con la Commissione europea. Per le due parti è del massimo interesse raggiungere un accordo definitivo reciprocamente accettabile.

Le due parti convengono che l'attuazione del verbale concordato debba essere realizzata il più presto possibile. La prossima riunione di esperti, che si baserà sul riconoscimento reciproco del verbale concordato, avrà luogo nel gennaio 2008 per chiarire le questioni tecniche restanti (punti 1 - 3).

L'Ungheria e la Slovacchia convengono di presentare, a norma dell'articolo 30, paragrafo 3 della prevista riforma del settore vitivinicolo, un disciplinare di produzione comune, disciplinari di produzione comuni per quanto riguarda i vini Tokaj/Tokajské speciali. L'elaborazione del disciplinare di produzione comune/dei disciplinari di produzione comuni sarà effettuata in conformità del verbale concordato del 14 giugno 2004.

Dichiarazione di Malta

Malta ritiene che l'accordo politico raggiunto dal Consiglio si scosti in modo significativo dai necessari e importanti obiettivi stabiliti per la riforma del settore vitivinicolo dell'UE, in particolare l'obiettivo di avere un settore vitivinicolo fondato sulla qualità e la competitività. Di conseguenza, tale riforma non rafforza la reputazione dei vini di qualità della Comunità. Inoltre le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i metodi di produzione e la qualità non saranno soddisfatte da tale accordo.

Malta non può pertanto sostenere la proposta.

Dichiarazione della Polonia

La Polonia approva gli obiettivi della riforma del mercato vitivinicolo concordati nell'ambito dell'accordo politico e si aspetta che tutti gli Stati membri viticoltori e produttori di vino che soddisfano i criteri per l'assegnazione di fondi dei programmi di sostegno abbiano accesso agli strumenti dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo al più tardi a decorrere dal 2013.